



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 201

OGGETTO :

REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - TRIENNIO 2025/2027

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **diciannove**, del mese di **novembre**, alle ore **diciassette** e minuti **quindici** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
FRANCISCA FAUSTO - Sindaco	Sì
BORDET MILENA - Vice Sindaco	Sì
MARIDON GIAN PIERO - Assessore	No
MARAFIOTI KATIA - Assessore	Sì
GEDDA GABRIELLA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale **D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **FRANCISCA FAUSTO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO : REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - TRIENNIO 2025/2027

LA GIUNTA COMUNALE

- Esaminata la proposta di deliberazione di seguito trascritta;
- Ritenuta essa meritevole di approvazione;
- Visto il parere favorevole espresso dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012;
- Con voti unanimi espressi in modo palese;

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito trascritta.

Attesa l'urgenza di quanto sopra deliberato, la Giunta Comunale, con voti unanimi e favorevoli, dichiara la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi e per effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Giunta Comunale N. 201 DEL 19/11/2024

OGGETTO: REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - TRIENNIO 2025/2027

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 44 del 07/11/2023 e la relativa Nota di Aggiornamento approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 15/12/2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con delibera di Consiglio comunale n. 66 del 15/12/2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- con delibera di Giunta comunale n. 222 del 21/12/2023, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024-2026;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 193 del 14.11.2023 ad oggetto: “REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - TRIENNIO 2024/2026”;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 20/02/2024 è stato approvato il PIAO 2024-2026, Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

VISTI:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che introduce l'obbligo della programmazione triennale del fabbisogno di personale per tutte le Amministrazioni Pubbliche;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- l'art.6 del D. Lgs.165/2001 norma l'organizzazione e la disposizione degli Uffici e delle dotazioni organiche della Pubblica Amministrazione e in particolar modo al comma 3 fissa il principio della ridefinizione delle dotazioni organiche periodicamente e comunque con una scadenza triennale;
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (trattamento economico addetti uffici di staff);

CONSIDERATO:

- che le nuove dinamiche in ordine alle politiche organizzative e del lavoro ed in particolare le disposizioni di contenimento della spesa di personale disposte dalla vigente normativa, impongono una attenta pianificazione del fabbisogno di personale nel rispetto dei vincoli e dei limiti fissati dalla normativa suddetta;
- che con il presente provvedimento si adempie alle disposizioni di cui al Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali in virtù delle quali gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla pianificazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 e ss.mm.ii. e programmano altresì le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione della spesa di personale stabiliti dalla normativa stessa;
- che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

PRESO ATTO che l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, recita:

- *“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*
- *2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*
- *3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*
- *4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto*

delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

- (...) 6. *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”*
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.”

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

VISTO l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

Visto inoltre l'art. 1, c. 234, L. n. 208/2015 che recita: *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a*

conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Considerato ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

PREMESSO CHE l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare la ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o comunque delle eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

CONSIDERATO che l'articolo di cui sopra detta le procedure per il collocamento in esubero del personale eccedente o in soprannumero ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso negativo, ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro;

RILEVATO che la condizione di soprannumero si desume dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;

RILEVATO che L'organizzazione dell'ente nell'attuale struttura organizzativa prevede la divisione in quattro Settori cui sono proposti i responsabili apicali dell'ente:

1. servizio amministrativo e affari generali
 2. Servizio economico Finanziario
 3. Servizio Tecnico manutentivo- Lavori pubblici
 4. Servizio Tecnico edilizia privata, urbanistica, ambiente, suap
 5. Servizio tributi
 6. Servizio Polizia locale
-

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n 51 del 17.03.2022 con la quale si è determinata la propria dotazione organica in complessivi 16 posti rispondenti alle esigenze funzionali dell'Ente e che ad oggi sono in servizio n. 10 dipendenti a tempo pieno, come si può evincere dall'allegato C al presente atto;

DATO ATTO pertanto che il Comune di Borgofranco d'Ivrea non presenta per l'anno 2025 le condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e che pertanto non si deve procedere alla dichiarazione di esubero dipendenti (l'Ente non ha dirigenti).

RILEVATA l'opportunità di procedere alla definizione del Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027, nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto nonché delle esigenze funzionali dell'Ente;

RILEVATO:

- che l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater della Legge 296/2006 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis D.L. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014, impone il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della disposizione di legge (Triennio 2011-2013), escluse le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura della quota d'obbligo;
- che l'art 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione nella legge 11 agosto 2014 n.114, così come modificato dal DL 4/2019 convertito nella legge 26/2019, prevede la possibilità di utilizzare le residue capacità assunzionali del quinquennio precedente per assunzioni con procedure ordinarie;

RICHIAMATO l'art. 5- sexies del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, introdotto dall'art 14 bis comma 1 lettera b) della legge 26/2019, che stabilisce che nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella contabile, le Regioni e gli Enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

RITENUTO PERTANTO DI DOVER PROGRAMMARE le seguenti assunzioni per il triennio 2025/2027:

In ordine all'annualità 2025:

UNITA'	AREA	PROFILO PROFESSIONALE	ORARIO DI LAVORO	MODALITA' COPERTURA
1	Istruttore	Area degli Istruttori (Ex Cat. C) Amministrativo e Affari Generali	Tempo pieno e indeterminato	Eventuale Stabilizzazione o Concorso pubblico o scorrimento di graduatoria
1	Istruttore	Area degli Istruttori (Ex Cat. C) Amministrativo e	Tempo pieno e indeterminato	Eventuale Stabilizzazione o Concorso

		affari generali		pubblico o scorrimento di graduatoria
--	--	-----------------	--	---------------------------------------

In ordine all'annualità 2026:

UNITA'	AREA	PROFILO PROFESSIONALE	ORARIO DI LAVORO	MODALITA' COPERTURA
1	Operaio / Autista Scuolabus	Area degli Operatori (ex cat. B) – Servizio Tecnico - Manutentivo	Tempo pieno e indeterminato	Concorso pubblico o scorrimento di graduatoria

DATO ATTO che la spesa derivante dalle assunzioni programmate nel presente provvedimento è prevista nel Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

DATO ATTO che al momento dell'effettiva copertura dei posti dovrà essere verificato il rispetto di tutti gli altri parametri previsti dalla normativa vigente ed in particolare:

- Spesa del personale inferiore alla media delle spese sostenute negli anni 2011/2013 ai sensi art. 1 c. 557 quater della L. 27.12.2006 n. 296 così come modificata dalla legge n. 114/2014;
- Rispetto del pareggio di bilancio (legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- Comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio di bilancio entro il 31 marzo (legge n. 232/2016);
- Rispetto presuntivo del pareggio di bilancio nell'anno in corso (indicazione fornita dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità e che si ritiene applicabile anche ai vincoli del pareggio di bilancio);
- Rideterminazione nell'ultimo triennio della dotazione organica (art.6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
- Approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno del personale (art.6 del D.L.gs n.165/2001 e art.91 del TUEL);
- Ricognizione annuale delle eventuali eccedenze (art.33, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001);
- Adozione del Piano delle Performance;
- Approvazione del piano triennale di azioni positive (art.48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
- Attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014),
- Approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei relativi atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016). Il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente da quel momento la effettuazione di assunzioni.

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Visto al proposito il parere del 19.11.2024, allegato alla presente, con cui l’organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

VISTO il parere favorevole espresso dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- 1) Di confermare la consistenza di personale del Comune di Borgofranco d’Ivrea, allegata in forma integrante al presente provvedimento (All. A), dando atto che la stessa rientra nei limiti di spesa del triennio 2011/2013;
- 2) di accertare che per l’anno 2025 il Comune di Borgofranco d’Ivrea non presenta le condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e che pertanto non si deve procedere alla dichiarazione di esubero dipendenti (l’Ente non ha dirigenti).
- 3) di approvare il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2025/2027 che se necessario verrà ricalcolato successivamente all’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2025;
- 4) di approvare l’allegato in forma integrante al presente provvedimento (All. B) che prevede la copertura dei seguenti posti:

In ordine all’annualità 2025:

UNITA’	AREA	PROFILO PROFESSIONALE	ORARIO DI LAVORO	MODALITA’ COPERTURA
1	Istruttore	Area degli Istruttori (Ex Cat. C) Amministrativo e Affari Generali	Tempo pieno e indeterminato	Eventuale Stabilizzazione o Concorso pubblico o scorrimento di graduatoria

1	Istruttore	Area degli Istruttori (Ex Cat. C) Amministrativo e affari generali	Tempo pieno e indeterminato	Eventuale Stabilizzazione o Concorso pubblico o scorrimento di graduatoria
---	------------	---	--------------------------------	---

In ordine all'annualità 2026:

UNITA'	AREA	PROFILO PROFESSIONALE	ORARIO DI LAVORO	MODALITA' COPERTURA
1	Operaio / Autista Scuolabus	Area degli Operatori (ex cat. B) – Servizio Tecnico - Manutentivo	Tempo pieno e indeterminato	Concorso pubblico o scorrimento di graduatoria

- copertura nel triennio di eventuali ulteriori posti che si renderanno vacanti per cessazioni dal servizio, compatibilmente con la normativa al tempo vigente;

5) di dare atto che la spesa derivante dalle assunzioni programmate nel presente provvedimento è prevista nel Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

6) di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo di avviare le procedure per la copertura di n. 2 posti come sopra elencati, ricorrendo alle diverse modalità previste dalla legge: mobilità obbligatoria / ricorso a graduatorie proprie o di altri Enti / concorso pubblico per esami;

7) di dare atto che procederà all'effettiva copertura dei posti previsti nel Piano dei Fabbisogni previa verifica dei seguenti condizioni:

- Spesa del personale inferiore alla media delle spese sostenute negli anni 2011/2013 ai sensi art. 1 c. 557 quater della L. 27.12.2006 n. 296 così come modificata dalla legge n. 114/2014;
- Rispetto del pareggio di bilancio (legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- Comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio di bilancio entro il 31 marzo (legge n. 232/2016);
- Rispetto presuntivo del pareggio di bilancio nell'anno in corso (indicazione fornita dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità e che si ritiene applicabile anche ai vincoli del pareggio di bilancio);
- Rideterminazione nell'ultimo triennio della dotazione organica (art.6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);

- Approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno del personale (art.6 del D.L.gs n.165/2001 e art.91 del TUEL);
- Ricognizione annuale delle eventuali eccedenze (art.33, comma 2,D.Lgs. n. 165/2001);
- Adozione del Piano delle Performance
- Approvazione del piano triennale di azioni positive (art.48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
- che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- Attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014),
- Approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei relativi atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016). Il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente da quel momento la effettuazione di assunzioni.
- Di trasmettere il presente provvedimento alle organizzazioni sindacali.

8) di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2024–2026 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;

Il sottoscritto Amministratore propone che la Giunta Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.

Borgofranco d'Ivrea, 19/11/2024

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE
F.to Fausto FRANCISCA

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D. L. n. 174 del 10.10.2012, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.

Borgofranco d'Ivrea, 19/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
F.to Dott. ssa Anna Rita D'ANSELMO

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(FRANCISCA FAUSTO)

L'ASSESSORE COMUNALE
(BORDET Milena)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune al n. _____ per 15 giorni consecutivi a partire dal 28/11/2024 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Lì 28/11/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che dell'elenco della deliberazione adottata nella seduta del 19/11/2024 viene data comunicazione oggi 28/11/2024 giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 - comma 1- del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Lì 28/11/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data
dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000);

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita)
